

era al secondo posto, molto distanziato dalla capitale. Al quinto posto della graduatoria c'è Brescia, che passa da 5 mila a circa 14 mila richieste di regolarizzazione.

Albanesi e rumeni sono gli immigrati che più ricorrono alla regolarizzazione; in particolare, le istanze presentate dai cittadini rumeni sono attualmente più del doppio rispetto al 1995, rappresentando oltre il 10% del totale mentre quelle dei cittadini albanesi raggiungono il 18% (erano il 13% nel 1995). L'Europa dell'est rimane dunque la prima area in quanto a istanze di regolarizzazione.

I paesi dell'Africa settentrionale si pongono ad un livello inferiore rispetto al 1995, ma resta significativa la quota del Marocco, superiore al 10%, mentre risultano in aumento la Nigeria, il Senegal, il Ghana e l'Africa occidentale.

Anche per i paesi asiatici cresce il numero di richieste di regolarizzazione, con l'eccezione dello Sri Lanka e soprattutto delle Filippine, la cui quota scende dal 7,6% (nel 1995 era stato il paese asiatico che più aveva fatto ricorso alla regolarizzazione) allo 0,9% nel 1998.

Piuttosto basso è il ricorso alla regolarizzazione da parte di immigrati dei paesi dell'America centro-meridionale tra i quali spicca la drastica diminuzione

3.4 La nuova legge sulle minoranze

Il problema delle minoranze è uno dei temi centrali che vengono discussi in sede internazionale. In particolare le N.U. hanno adottato, già da tempo, una Dichiarazione sui diritti degli appartenenti alle minoranze; è tuttora aperto il dibattito sulla utilità o meno di promuovere il negoziato per una Convenzione internazionale sulle minoranze.

Per quanto concerne l'Italia è un motivo ricorrente di discussione, dinanzi le istanze internazionali, la qualificazione delle minoranze esistenti sul territorio nazionale come "minoranze linguistiche", che appare ai più una denominazione restrittiva rispetto all'insieme dei problemi che si pongono per l'esistenza di gruppi minoritari.

E' stato motivo di viva soddisfazione poter segnalare che, a distanza di diversi anni dalla presentazione di vari disegni di legge sullo status delle minoranze in Italia, finalmente è stato definitivamente approvata la legge 15 dicembre 1999 n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

La citata normativa costituisce un importante ulteriore strumento di tutela delle minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese, anche nella direzione di una più diffusa attuazione dell'art. 6 della Costituzione italiana e degli strumenti giuridici internazionali nella materia.

E' opportuno segnalare che è stato anche approvato il Decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 344 contenente "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località ladine". Le citate norme di attuazione dettano disposizioni per l'uso della lingua ladina accanto all'italiano, quale lingua di insegnamento nelle scuole materne situate nelle località ladine, stabilendo altresì il riconoscimento della precedenza assoluta nelle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità, nelle predette scuole al personale insegnante che dimostri conoscenza della lingua e cultura ladina.

3.5 I Rom in Italia

Come già indicato in precedenza, nella fase di discussione del penultimo Rapporto relativo all'applicazione della Convenzione sull'eliminazione della Discriminazione Razziale, il CERD ha espresso la sua preoccupazione in merito ai diversi incidenti di intolleranza razziale nei riguardi di individui di origine Rom.

La questione riveste a tutt'oggi particolare importanza, in particolare per i problemi sollevati dalla presenza dei Rom sul territorio italiano, per la necessità di garantire loro adeguate condizioni di vita nel rispetto delle proprie origini e della propria cultura, per le difficoltà di carattere alloggiativo ed occupazionale che essi incontrano nel nostro Paese.

Si stima che la comunità zingara attualmente presente sul territorio italiano sia costituita da circa 120.000 unità, di cui 80.000 di nazionalità italiana; i rimanenti 40.000

sono cittadini extra-comunitari, provenienti soprattutto dai territori dell'ex Yugoslavia (Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia), e cittadini comunitari d'origine francese e spagnola. Solo il 30% circa del numero complessivo è tuttora contraddistinto dall'elemento del nomadismo, mentre il restante 70% ha acquisito natura sedentaria già da alcuni decenni o è in progressiva via di sedentarizzazione. I principali gruppi nomadi possono essere così distinti: Sinti giostrai, Rom dell'Italia centro-meridionale (Rom Abruzzesi e Molisani, Rom Napoletani, Rom Cilentani, Rom Campani, Rom Lucani, Rom Pugliesi, Rom Calabresi, Camminanti Siciliani), Rom Harvati, Rom Vlakh (Kalderasha, Lovara e Churara), Rom di più recente immigrazione (Khorakhane shiftarija, Khorakhane Crnagora, Khorakhane Cergarija, Kanjarja, Rudari).

La necessità di far fronte a fenomeni di evidente tensione tra popolazione locale e zingari, verificatisi con sempre maggiore frequenza in determinati ambiti regionali, provinciali e comunali, è stata caratterizzata da un approccio di natura ostile nei confronti delle stesse popolazioni zingare.

Tale approccio ha assunto particolare riscontro in tempi assai recenti, a fronte del consistente flusso migratorio di Rom, privati di valide assicurazioni circa la loro incolumità in territorio kosovaro, verso l'Italia meridionale. Secondo stime fornite dalle autorità, nel solo mese di luglio 1999 sono sbarcati sulle coste pugliesi 1943 kosovari, di cui 1562 di etnia Rom (uomini, donne e minori).

Per quanto riguarda il problema degli alloggi, accanto all'adozione di uno strumento di carattere temporaneo, ovvero la messa a disposizione di roulotte, si è proceduto alla edificazione di abitazioni mononucleari nel tessuto cittadino, nel pieno rispetto delle esigenze integrative, sia culturali che occupazionali, manifestate dalle comunità zingare, alla attuazione di progetti pilota basati sulla sperimentazione edilizia dell'auto-costruzione, alla creazione dei c.d. campi di transito.

In merito alla questione occupazionale, si è cercato di osservare e rispettare le principali caratteristiche del mondo del lavoro nell'ambito delle comunità zingare, con particolare riferimento alla tradizione dei mestieri, tramandati di generazione in generazione.

Altro importante aspetto è quello dell'integrazione scolastica dei minori Rom. Dall'inserimento dei bambini nelle scuole speciali "Lacio Drom" alle scuole comuni, la questione è stata caratterizzata da problemi di duplice natura: normativa, da un lato, in quanto non sempre si procede ad una adeguata valutazione della bilateralità dell'obbligo che impone anche e soprattutto in ambito scolastico, il rispetto delle identità culturali dei soggetti interessati e il dovere di predisporre una valida struttura d'insieme atta a soddisfare i reali bisogni dei bambini e dei ragazzi zingari inseriti nel contesto della scuola; di carattere pedagogico-didattico, in quanto la interculturalità va preventivamente garantita attraverso la elaborazione di idonei materiali didattici, l'adozione di adeguati stili di apprendimento, il concreto riconoscimento delle differenti identità culturali.

Senza dubbio, l'elemento di maggior preoccupazione è, ancora oggi, il basso tasso di scolarizzazione, correlato alla frequenza scolastica, dei bambini Rom, anche se altrettanti timori sono espressi per quanto riguarda l'inserimento scolastico dei Rom adulti.

Fondamentale è il ricorso alla figura del mediatore culturale, che agisce nell'ambito delle sue competenze, pratiche, comunicative e psico-sociali. La sua funzione può essere assolta in molteplici campi d'azione, dalla sanità alla scuola, dagli istituti di pena ai tribunali, nonché nelle sedi amministrative locali.

E' inoltre all'esame del Senato il disegno di legge (A.S. n. 3069), recante norme per la "Tutela del diritto al nomadismo e riconoscimento delle popolazioni zingare quale minoranza linguistica" che, tra l'altro, consente agli zingari di origine extracomunitaria di optare per lo status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, prevede la creazione di aree di sosta attrezzate e di aree di transito e rivolge particolare attenzione al problema della scolarizzazione dei minori, prevedendo a tal fine l'istituzione di corsi di formazione scolastica che vengano incontro alle esigenze di queste popolazioni.

L'azione legislativa locale è in grado di produrre incoraggianti risultati in tale ambito, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione dei campi sosta; a tale proposito può essere citato il provvedimento, del giugno 1999, circa lo sgombero della comunità zingara residente nel Campo Nomadi di Roma, denominato Casilino 700, costituita da oltre 1000 persone di diverse etnie (rumeni, bosniaci, magrebini, cittadini della ex-Jugoslavia

etc.). La convergenza di notevoli sforzi da parte degli enti interessati (la Regione, la Provincia ed il Comune stesso), al fine di sottrarre gli abitanti del Campo dalla conduzione di un'esistenza in condizioni realmente disumane, si è concentrata nel reperimento di aree alternative adeguatamente attrezzate e pronte ad accogliere le stesse comunità zingare.

3.6 Il difensore civico nazionale

La questione a lungo dibattuta nel nostro Paese in merito all'istituzione di un difensore civico nazionale è senza dubbio un argomento di notevole importanza.

La creazione di simili strutture in ambito locale certamente non è tale da garantire in maniera sufficientemente adeguata quelli che sono i diritti e le libertà rivendicate dai singoli nei confronti degli organismi amministrativi in funzione nel quadro italiano.

E' possibile affermare, infatti, che l'Italia sia rimasta il solo Paese dell'Unione Europea a non avere una legge nazionale sulla difesa civica; tale isolamento oggi è reso più marcato dopo che, nel 1995, lo stesso Parlamento Europeo ha istituito e nominato il Mediateur Europeo.

Già nella legge di riforma degli enti locali (art. 8 della legge 142/90) si fa cenno al Difensore Civico attribuendo a comuni e province la facoltà di istituirlo.

L'eventuale creazione del difensore civico nazionale si inserirebbe, invece, nel quadro del completamento delle riforme della pubblica amministrazione, delle quali il Governo è impegnato a promuovere l'attuazione.

L'approvazione di un apposito strumento legislativo in materia, potrebbe costituire un valido passo al fine di avere un interlocutore nazionale per la corrispondente autorità dell'Unione europea e degli altri paesi dell'Unione, ma, soprattutto, consentirebbe di dare visibilità a tutti i cittadini italiani di potersi avvalere di un servizio di tutela esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche.

Sebbene si ritiene che vi siano anche in Italia le condizioni e le necessità per dare un fondamento costituzionale e legislativo di carattere generale all'istituto della difesa civica che necessita una modernizzazione dell'ordinamento, durante l'anno

trascorso purtroppo nulla è cambiato in merito all'approvazione della legge sul difensore civico, anche se è continuato l'esame del relativo disegno di legge, che prevede, nella sua stesura attuale, una precisa collocazione di tale figura nel panorama costituzionale nonché una ben netta attribuzione di poteri.

4. Gli aspetti finanziari

L'approvazione definitiva della legge relativa al finanziamento delle attività del Comitato Interministeriale è avvenuta solo in data 19 marzo 1999 ed i successivi adempimenti relativi alla creazione del capitolo di bilancio n° 3366 al Ministero Affari Esteri hanno richiesto un ulteriore lasso di tempo, che ha comportato l'impossibilità di prendere impegni di spesa sino al 6 settembre 1999. Tale compressione dei tempi non ha permesso un risultato ottimale ai fini dell'utilizzo dell'intera somma messa a disposizione una cui sostanziosa parte è purtroppo andata in economia.

Questi quattro mesi di gestione hanno tuttavia, evidenziato una serie di esigenze e di suggerimenti utili a meglio ripartire sia le voci esistenti e contenute nella relazione tecnica allegata alla legge sia gli stanziamenti assegnati a ciascuna di esse.

Poiché gli stanziamenti sono stati disponibili solo nel mese di settembre 1999, quando la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite si era già svolta, i fondi relativi alle missioni sono stati utilizzati per la presenza di membri del Comitato Interministeriale nell'ambito della 3° Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite svoltasi a New York nei mesi di ottobre e novembre. La partecipazione di tre esponenti del Comitato è stata di particolare utilità nella trattazione delle tematiche relative: ai diritti della donna, ai diritti del fanciullo ed alla discriminazione razziale. E' peraltro, emersa l'esigenza che tali missioni, per il futuro, possano essere previste per periodi più congrui al fine di permettere una partecipazione più completa al processo di negoziato delle relative risoluzioni. A tale scopo, sarebbe opportuno prevedere per i prossimi esercizi oltre ad un ampliamento degli stanziamenti relativi alla voce missioni anche una diversa destinazione delle stesse da valutarsi di volta in volta secondo dove si palesi la necessità di una presenza specialistica ed autorevole in Delegazioni ufficiali.

Per quanto riguarda la voce traduzioni, il Comitato ha potuto affrontare utilizzando l'intero stanziamento relativo a questa voce di spesa un notevole volume di

trasposizioni in lingua inglese e/o francese di testi elaborati per presentare i Rapporti annuali italiani alla Commissione delle Nazioni Unite a Ginevra, nonché di alcuni testi da lingua straniera in italiano da inserire nella pubblicazione "L'Italia alla 55^a Sessione della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite". Il testo che è il primo di una serie pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Editoria, sotto il titolo "Quaderni di vita italiana", inaugura una collana che sarà dedicata alle tematiche dei diritti umani nell'azione italiana in campo internazionale.

Per far fronte alle necessità di apparecchiature informatiche, non disponibili a breve scadenza da parte del Centro per l'informatica del MAE, si è proceduto all'acquisto di 2 computers "desk-top" estremamente maneggevoli ed utili per missioni all'estero, nonché di 2 computers portatili, corredati delle relative stampanti. Evidentemente, tali spese sono fatte una volta per tutte e non saranno riproposte per il prossimo anno. Si è, peraltro, economizzata la spesa d'acquisto di una macchina fotocopiatrice, essendosi il Comitato avvalso di macchine disponibili presso il MAE. E' pertanto opportuno per il prossimo esercizio finanziario destinare i fondi relativi a questa voce di spesa ad altra attività del Comitato.

Per quanto riguarda il consulente previsto dalla legge, si è affidato tale incarico al Segretario Generale del Comitato, Prof. Luigi Citarella, autorevole docente presso la Università di Roma "La Sapienza" che da anni svolge anche una apprezzata opera di consulenza in materia di diritti umani. Il Prof. Citarella ha contribuito considerevolmente alla redazione dei Rapporti annuali previsti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite delle quali l'Italia è parte, con lavori in sotto commissioni e di ricerca scientifica. Anche in questo settore, in futuro, si è evidenziata l'esigenza di incrementare lo stanziamento previsto per consulenze, eventualmente aumentando il numero dei consulenti a due o tre per poter fronteggiare le crescenti richieste di produzione di documenti di lavoro e di proposta italiana in seno alle varie istanze internazionali.

L'attività di consultazione e coordinamento del Comitato Interministeriale si è allargata, in maniera considerevole, in quest'anno, estendendo la propria azione a settori dell'attività internazionale prima non coperti come Consiglio d'Europa, OSCE, Unione Europea ed altri; tanto da rendere sempre più necessario il funzionamento di gruppi di lavoro settoriali.

Va, a questo proposito, segnalata, l'assoluta esigenza che venga previsto uno stanziamento riservato alla contrattazione di almeno due elementi di segreteria per assicurare un adeguato servizio di permanente riferimento ed assistenza ai membri del Comitato Interministeriale.

Va, inoltre, rilevato che su proposta dell'allora Sottosegretario di Stato Senatrice Patrizia Toia (attualmente Ministro per le Politiche Comunitarie), è stata approvata l'ipotesi di rafforzare l'attività del Comitato Interministeriale mediante la creazione di un "Osservatorio dei diritti umani" basato su un sito Internet, interattivo con ONG, Enti di volontariato, Organizzazioni specializzate in problematiche dei diritti umani e cittadini che permetterebbe un continuo scambio di notizie e di idee ed assicurerebbe una corrispondente attività della nostra rete diplomatico-consolare su ogni caso di rilevanza nazionale ed internazionale. Nella stessa proposta, figura la creazione di un "Centro studi ed analisi sui diritti umani", concepito come un'agile struttura di raccordo tra l'attività del Comitato Interministeriale ed il mondo accademico. Questo Centro farebbe appello agli apporti più vivaci ed attuali del giovane mondo accademico mediante la predisposizione di stages presso il Comitato di laureti e/o specializzati presso i principali Centri Universitari che abbiano corsi di post-grado in diritti umani. Essi saranno impegnati in lavori di ricerca e di approfondimento di tematiche dei diritti umani applicate alle massime istanze internazionali in materia.

Va segnalato, a questo proposito, che, a titolo sperimentale dal gennaio 2000 verranno distaccati per un primo stage semestrale, presso il Comitato Interministeriale, un primo gruppo di neo diplomati del Master sui Diritti Umani predetto. Da rilevare che tale collaborazione si svolgerà senza alcun onere per questa Amministrazione, salvo eventuali trattamenti di missione.

Nel sottoporre il bilancio consuntivo per l'anno 1999, si ritiene di proporre per l'anno 2000 una nuova scheda tecnica alla luce delle esperienze acquisite e tenendo conto di acquisti e spese già sostenute e che non necessitano di essere ripetute e possa corrispondere più esattamente alle esigenze del funzionamento del Comitato Interministeriale; in tale scheda sarà inoltre da prevedere, una limitata spesa per il funzionamento delle due nuove strutture previste per rafforzare l'attività del Comitato Interministeriale.

Nel mese di settembre 1999, abbiamo, purtroppo, registrato il tragico decesso di uno dei più autorevoli e prestigiosi membri del Comitato Interministeriale, il Prof. Paolo Ungari, Presidente della Commissione per i diritti dell'uomo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato ha ritenuto di onorare il ricordo del compianto Prof. Ungari con una commemorazione svoltasi l'11 ottobre 1999 con la pubblicazione di un necrologio su un quotidiano romano.

Allegati:

1. La legge 19 marzo 1999, n. 80
2. Lo statuto del Comitato
3. La composizione del Comitato
4. Risoluzione 15 luglio 1999 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sullo stato della giustizia in Italia
5. Comitato Interministeriale dei Diritti Umani – Esercizio finanziario 1999
6. Comitato Interministeriale dei Diritti Umani – Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2000

Aggiornamento alla GU 29/02/2000

130. DIRITTI DELL'UOMO E DELLE GENTI

A) Diritti dell'uomo e libertà fondamentali

L. 19 marzo 1999, n. 80 (1).

Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76.

1. 1. Per il funzionamento e l'attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, è attribuito al Ministero degli affari esteri un finanziamento annuale onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l'ufficio di segreteria, per eventuali consulenze di esperti estranei all'amministrazione, nonché per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato.

2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato di cui al comma 1, nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia.

2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 161 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999- 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Al Ministro degli Affari Esteri

Visto l'art. I del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il D.M. 15 febbraio 1978, n. 519, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 1978, reg. 253, foglio 66, con il quale è stato istituito nell'ambito del Ministero degli Affari Esteri, per l'assolvimento degli obblighi assunti dall'Italia nel campo dei diritti dell'uomo in esecuzione delle Convenzioni e dei Patti internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, il Comitato Interministeriale dei Diritti dell'Uomo;

Considerato che la protezione internazionale dei diritti dell'uomo è venuta assumendo ulteriore rilevanza sia nella condotta della politica estera nazionale, sia nell'ambito delle attività istituzionali delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, sia per la partecipazione dell'Italia a varie convenzioni internazionali, che comportano l'obbligo di attuare sul territorio nazionale le norme vincolanti in esse contenute mediante l'adozione delle relative misure, ivi comprese quelle legislative ed amministrative;

Considerato che le medesime convenzioni impongono in genere anche l'obbligo di presentare alle competenti Organizzazioni internazionali rapporti periodici sulla loro attuazione nell'ambito del territorio nazionale e che per alcune convenzioni l'esame e la valutazione dei rapporti vengono effettuati con particolare rigore da comitati internazionali istituiti dalle stesse convenzioni e formati da esperti indipendenti;

Considerata l'opportunità che l'attuazione delle convenzioni in questione sul territorio nazionale e la loro concreta osservanza vengano seguite puntualmente da un organismo che possa avvalersi della collaborazione di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate e dell'apporto di persone di riconosciuta competenza sugli aspetti giuridici, umanitari e sociali della protezione dei diritti dell'uomo, anche in vista della predisposizione dei relativi rapporti alle Organizzazioni internazionali competenti;

Ritenuta la necessità di ridefinire e puntualizzare i compiti e le finalità di cui trattasi;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

Il Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con D.M. 15 febbraio 1978 n.519, persegue le seguenti finalità:

a) realizzare un sistematico esame delle misure legislative, regolamentari, amministrative ed altre che siano state prese per attuare gli impegni assunti dall'Italia in virtù delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, adottate da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; ed a tal fine raccogliere tutte le informazioni necessarie sull'azione governativa in tale settore;

b) promuovere quegli ulteriori provvedimenti che si rendono necessari o opportuni per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che saranno assunti dall'Italia con la ratifica delle citate convenzioni;

c) seguire l'attuazione delle citate convenzioni e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale e curare la preparazione dei rapporti periodici che lo Stato italiano è tenuto a presentare al riguardo alle Organizzazioni internazionali, nonché di altri rapporti, periodici e non, che vengano richiesti dalle Organizzazioni in questione;

d) fornire il proprio apporto alle attività volte a dar seguito ad iniziative internazionali attinenti ai diritti dell'uomo, quali conferenze, celebrazioni di anni internazionali, etc.

Articolo 2

Composizione

Il Comitato è composto da:

- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- due rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, designati rispettivamente dalla Direzione Generale degli Affari Politici e dal Servizio del Contenzioso Diplomatico;
- un rappresentante effettivo ed uno supplente dei seguenti Ministeri ed Enti, designati nominativamente dalle rispettive Amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero di Grazia e Giustizia;
- Ministero della Pubblica Istruzione;
- Ministero della Sanità;
- Ministero del Lavoro; *Ministero della Previdenza Sociale*
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero per le Pari Opportunità;
- C.N.E.L.;
- Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

- un rappresentante:

- del Comitato permanente dei diritti umani della Camera dei Deputati, designato dallo stesso Comitato permanente;
- della Commissione per i Diritti Umani della Presidenza del Consiglio;
- della Commissione per le Pari Opportunità;
- della Commissione italiana per l'UNESCO;
- della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), designato dalla SIOI e nominato con decreto del Ministro degli Affari Esteri;

tre personalità eminenti nel campo dei diritti dell'uomo, nominate dal Ministro degli Affari Esteri per la durata di tre anni.

4. Rappresentanti di altri Ministeri ed Enti che siano interessati alle questioni trattate dal Comitato e siano in grado di

contribuire allo svolgimento delle sue funzioni potranno essere invitati di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato.

Le Amministrazioni e gli Enti rappresentati prestano la necessaria tempestiva collaborazione e forniscono al Comitato i dati relativi alle loro attività nel settore dei diritti dell'uomo.

Articolo 3

Presidenza

Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri nominato dal Ministro.

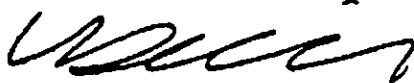
Articolo 4

Ufficio di Segreteria

Il Comitato è assistito da un ufficio di segreteria con a capo il Segretario Generale, nominato con decreto del Ministro degli Affari Esteri fra persone particolarmente esperte nel campo dei diritti dell'uomo. Il Ministero degli Affari Esteri assicurerà all'Ufficio di segreteria i servizi necessari al suo efficace funzionamento.

La Segreteria terrà correntemente informati i membri del Comitato sulle più rilevanti deliberazioni delle Organizzazioni Internazionali concernenti le materie trattate nel Comitato e curerà la raccolta organica dei rapporti nazionali di cui all'Articolo 1 lettera c) del presente decreto.

Dato a Roma, li 73 GIU. 1997



Considerato che la protezione internazionale dei diritti dell'uomo e la eliminazione di ogni forma di discriminazione nel godimento di tali diritti hanno assunto una crescente importanza nel quadro delle attività istituzionali delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro,

Considerato che, al riguardo, numerose convenzioni internazionali sono state già adottate ed altre sono in corso di elaborazione,

Considerato che le convenzioni già ratificate dall'Italia e quelle alle quali l'Italia si propone di aderire comportano l'obbligo per lo Stato italiano di presentare alle competenti Organizzazioni internazionali rapporti periodici sull'attuazione nell'ambito del territorio nazionale, delle norme vincolanti in esse stabilite, e che per alcune convenzioni l'esame e la valutazione dei rapporti nazionali vengono effettuati con particolare rigore da comitati internazionali ad hoc istituiti dalle stesse convenzioni e formati da esperti indipendenti,

Considerata la opportunità che i rapporti sull'attuazione delle convenzioni ratificate dall'Italia siano predisposti con la piena collaborazione di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate e l'apporto di persone di riconosciuta competenza su aspetti giuridici, umanitari e sociali delle questioni da trattare in tali rapporti,

D E C R E T A

Articolo 1

Con decorrenza dal 1 gennaio 1978 è istituito, a termini dell'Articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1967, N. 18 sull'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri, il COMITATO INTERMINISTRIALE DEI DIRITTI DELL'UOMO al fine di :

a) realizzare un sistematico esame delle misure legislative, amministrative e altre che siano state prese o che si reputi opportuno e possibile prendere, tenuto anche conto di esperienze straniere, per attuare gli impegni assunti o che saranno assunti dall'Italia con la ratifica di convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, adottate da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

b) collaborare con il Ministero degli Affari Esteri o preparazione dei rapporti periodici che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle Organizzazioni internazionali in attuazione di tali convenzioni nonché di altri rapporti, periodici e non, che vengano richiesti in relazione ad eventi di particolare rilievo (Conferenze internazionali, Decenni, Anni internazionali, ecc.)

Articolo 2

Il Comitato è composto da :

- due rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri rispettivamente designati dalla Direzione Generale degli Affari Politici